

**DISPOSIZIONI CORRETTIVE LEGGE "BIAGI": SOSPENSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO IN ASSENZA DI CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DELLE IMPRESE ESECUTRICI DEI LAVORI**

Il decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 - Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro (GU n. 239 del 11-10-2004), che entrerà in vigore il 26 ottobre c.a., introduce nuove prescrizioni aventi attinenza con la presentazione di pratiche edilizie.

Di interesse per la presentazione delle pratiche edilizie vi è che dal 26 ottobre c.a. l'efficacia dei permessi di costruire e delle d.i.a. è sospesa qualora non sia stata presentata la certificazione di regolarità contributiva relativa alle imprese esecutrici dei lavori.

Con le modificazioni introdotte dal comma 2 dell'art. 20 del d.l. citato al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (legge Biagi), viene sostituito il punto b-ter), comma 8, art. 3 del Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, che si riporta nel seguito per completezza:

<p>Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.</p> <p>Art. 3. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori.</p> <p>(...)</p> <p>8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa:</p> <p>a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;</p> <p>b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;</p> <p>b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;</p> <p>b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). <b>In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecuttrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.</b></p>
--

Nel caso dei permessi costruire è prevista la formale comunicazione dell'inizio lavori: pertanto prima o contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, può essere trasmessa la certificazione di regolarità contributiva.

In caso di denuncia di inizio attività non è prevista la comunicazione di inizio lavori, che, come è noto, possono iniziare dopo trenta giorni qualora non pervengano dall'amministrazione indicazioni contrarie.

Non è d'altra parte prefigurabile l'effettiva data di inizio dei lavori della d.i.a., in relazione alla quale il titolare della denuncia non può iniziare i lavori prima dei trenta giorni, avendo bensì facoltà di avviare e concludere l'intervento nell'arco dei tre anni di efficacia della d.i.a.. Da tale prerogativa del titolare della d.i.a. deriva l'impossibilità, stante la nuova normativa, di notificare, ai sensi dell'art.



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA  
SETTORE SERVIZI PER L'EDILIZIA  
DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 7/2004

Prot. n. 1814/04 del  
25 ottobre 2004

23 comma 6 del Testo Unico dell'Edilizia, l'ordine di non effettuare il previsto intervento per mancata trasmissione della prescritta documentazione relativa alle imprese esecutrici prima dell'inizio dei lavori, non essendo nota al responsabile del procedimento tale effettiva data.

Si ritiene che l'efficacia della d.i.a., in relazione alla sopravvenuta normativa, sia sospesa per il solo effetto della mancata trasmissione della certificazione della regolarità contributiva, e ciò indipendentemente dalla notifica all'interessato dell'ordine di non effettuare l'intervento da parte del responsabile del competente ufficio istruttorio.

Pertanto, per quanto di interesse per la presentazione delle pratiche edilizie, ai fini dell'applicazione della nuova normativa, si dispone:

- l'adeguamento del modello *SE-INL - Comunicazione di inizio dei lavori*, per quanto attiene al permesso di costruire;
- l'adeguamento dei modelli *SE-PPE - Presentazione di pratica edilizia e modello di autocertificazione (permesso di costruire e d.i.a. "pesante")* e *SE-DIA leggera - Presentazione d.i.a. "leggera"*, nei quali il soggetto avente titolo deve ora dichiarare che i lavori non inizieranno prima della presentazione della certificazione di regolarità contributiva;
- in fase di protocollazione delle pratiche gli utenti dovranno essere informati della nuova normativa dal Personale di sportello con la consegna della presente disposizione.

I nuovi modelli sono resi immediatamente disponibili nella sezione "Modulistica" del sito web dello Sportello per l'edilizia.

Torino, 25 ottobre 2004

IL DIRIGENTE  
*Arch. Livio Mandrile*



**TORINO**  
non sta mai ferma

Piazza S. Giovanni 5 - 10122 TORINO  
Telefono: 011.443.31.94 Fax: 011.443.32.80

[www.comune.torino.it](http://www.comune.torino.it)